

## **61 c.c. Disp. Att.**

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 61.

### **Art. 61.**

1. Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
  
2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello